



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

**VISTO** inoltre l’articolo 1, comma 5, del predetto decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

**VISTO** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale si stabilisce di procedere con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri alla revisione delle modalità di **determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii., fornendo al riguardo specifici indirizzi attuativi;

**VISTO** il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, e in particolare l’articolo 8, il quale al comma 3 conferma che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii.; al comma 1 rinvia al decreto del Ministro, di cui all’articolo 7, comma 7, la definizione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse di studio; infine, al comma 5 stabilisce che, fino all’adozione di detto decreto, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 relativi ai requisiti di condizione economica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2001, n. 172, recante “*Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*” ed in particolare l’articolo 5, comma 1, con il quale si stabilisce che le condizioni economiche dello studente per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ss.mm.ii.;



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTO**, altresì, il comma 11 del medesimo art. 5 del citato d.P.C.M. 9 aprile 2001, in cui si prevede che i limiti massimi dei suddetti Indicatori sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro da emanarsi entro il 28 febbraio;

**VISTO** il d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, relativo alla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che all'articolo 8 definisce modalità specifiche di calcolo dell'Indicatore per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;

**VISTO** il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e politiche sociali del 7 novembre 2014 di approvazione del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi del precitato articolo 10, comma 3, del d.P.C.M. n. 159 del 2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie ordinaria n. 267 del 17 novembre 2014;

**VISTE** le Sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016;

**VISTO** il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, e, in particolare, l'articolo 2-sexies che apporta modificazioni nel calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le citate sentenze del Consiglio di Stato;

**VISTO** il decreto direttoriale interministeriale Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'Economia e Finanze del 1° giugno 2016, n. 146, di approvazione del modello tipo di Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a seguito delle modificazioni al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, introdotte con il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;

**VISTO** il decreto direttoriale Interministeriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero Economia e Finanze del 13 aprile 2017 n. 138 con il quale, a seguito di aggiornamento dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stato approvato il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, fermo restando il modello di attestazione approvato con il citato decreto direttoriale del Ministero del lavoro e politiche sociali del 7 novembre 2014;

**DATO ATTO** che, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del succitato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014, è abrogato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e che pertanto, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro di cui al succitato articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a partire dall'anno accademico 2015/2016 per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Equivalentente (ISPE), utilizzati ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, sono applicate le disposizioni di cui al succitato d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, così come modificato con la legge 26 maggio 2016, n. 89, di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42;

**PRESO ATTO** che, in attuazione degli indirizzi forniti con l'art. 5, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tra gli obiettivi perseguiti con la revisione dell'Indicatore vi è quello di migliorarne la selettività, anche attraverso il rafforzamento della rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia;

**CONSIDERATO** che, con il citato d.P.C.M. n. 159 del 2013, il rafforzamento della rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia è stato realizzato anche attraverso la rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà (incluso quello relativo alla casa di abitazione) con il passaggio dal riferimento dai valori ICI a quelli IMU;

**VISTO** che l'applicazione delle disposizioni di cui al predetto d.P.C.M. n. 159 del 2013 alle prestazioni per il diritto allo studio universitario ha determinato per l'anno accademico 2015/2016 l'esclusione di alcuni studenti dalle prestazioni per il diritto allo studio universitario in ragione della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà, con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, così come evidenziato da studi e analisi effettuate a livello sia nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia regionale dai singoli Enti per il diritto allo studio;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 marzo 2016, n. 174, con il quale, anche in conseguenza di quanto sopra rappresentato, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha provveduto ad aggiornare per l'anno accademico 2016/2017 i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalentente (ISEE) - fissato in euro 23.000,00 - e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalentente (ISPE) - fissato in euro 50.000,00 - ai sensi dell'art. 5 del d.P.C.M. 9 aprile 2001, tenendo conto della rivalutazione del valore dei cespiti immobiliari di proprietà con particolare riferimento a quello relativo alla casa di abitazione, fermi restando i limiti minimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalentente (ISEE) - fissato in euro 15.748,78 - e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalentente (ISPE) - fissato in ad euro 27.560,39 - già in precedenza individuati con il precedente Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 14 luglio 2015, n. 486;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 giugno 2017 n. 1456, con il quale per l'anno accademico 2017/2018 sono stati confermati i livelli massimi ISEE e ISPE già individuati con il citato D.M. n. 174 del 23.03.2016, determinando il valore ISEE fino ad euro 23.000,00 e il valore ISPE fino ad euro 50.000,00 già determinati con il D.M. 14 luglio 2015 n. 486;



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 marzo 2018 n. 248, con il quale per l'anno accademico 2018/2019 sono stati aggiornati i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE);

**RITENUTO** di dover fissare per l'anno accademico 2019/2020 i livelli massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) applicando la variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati agli importi massimi stabiliti per l'anno accademico 2018/2019 dal citato D.M. 27 marzo 2018 n. 248;

**VISTA** la nota dell'Istituto Nazionale di Statistica prot. 2031 del 20 febbraio 2019 che indica una variazione dell'Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati del +1,1 per cento;

**CONSIDERATA** la necessità di consentire tempestivamente alle Amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti universitari per l'anno accademico 2019/2020;

**DECRETA**

**Art. 1**

1. Fermo restando il limite minimo pari a euro 15.748,78, l'importo massimo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è **fissato per l'anno accademico 2019/2020 in euro 23.508,78** applicando la variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente al valore del +1,1 per cento, all'importo massimo stabilito per l'anno accademico 2018/2019 (euro 23.253,00) stabilito dal D.M. 27 marzo 2018 n. 248;
2. fermo restando il limite minimo pari a euro 27.560,39, l'importo massimo dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, (ISPE), è **fissato per l'anno accademico 2019/2020 in euro 51.106,05** applicando la variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente al valore del +1,1 per cento, all'importo massimo stabilito per l'anno accademico 2018/2019 (euro 50.550,00) stabilito dal D.M. 27 marzo 2018 n. 248.

IL MINISTRO  
Marco Bussetti